

Federica Liveriero

**L'estensione
del diritto di matrimonio
alle coppie omosessuali:
un argomento normativo**

1. LA CORNICE TEORICA

In questo articolo il mio obiettivo primario consiste nel vagliare la tenuta di una teoria generale concernente il valore simbolico dello spazio pubblico affrontando, nello specifico, un caso molto dibattuto, vale a dire la possibilità di estendere il diritto di matrimonio alle coppie omosessuali. L'analisi del conflitto pubblico per l'estensione di tale diritto fornisce un perfetto esempio di come un generale consenso sul valore di uno specifico diritto¹ – in questo caso, il diritto al matrimonio – non salvaguardi da aspri conflitti pubblici concernenti l'interpretazione di tale diritto. Il conflitto interpretativo può svolgersi al livello di rivisitazione concettuale della definizione politica e legale di un diritto, oppure per ciò che riguarda l'estensione del diritto in questione (quali agenti possono avere accesso al diritto), o ancora riguardo a quale sia la procedura implementativa migliore per garantire il rispetto del diritto in esame.

Il dibattito concernente la possibile estensione del diritto di matrimonio a coppie dello stesso sesso comporta il tentativo di revisione di un concetto – quello di 'matrimonio' – che per secoli è stato interpretato univocamente. All'interno delle democrazie multiculturali contemporanee non è raro che concetti politici storicamente assunti come incontrovertibili siano oggetto di reinterpretazioni dovute, ma che comportano comunque battaglie politiche estremamente aspre. Molto spesso, e il caso qui interpretato mi appare come un caso paradigmatico, la possibilità che la reinterpretazione legale e simbolica di un concetto politico abbia successo dipende in buona parte dalla possibilità che un'adeguata analisi normativa venga fornita e sia esposta pubblicamente all'opinione pubblica².

Dal punto di vista teorico, nelle dottrine liberali, lo spazio pubblico è definito come quel luogo, neutrale e imparziale, che non dovrebbe divenire ostaggio di visioni partigiane

¹ La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che il matrimonio sia da annoverare tra i diritti umani. Si veda l'articolo 16 che dichiara: «1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf).

² Per un'analisi del ruolo sociale svolto dalla filosofia nel promuovere processi di negoziazione concettuale, si veda Casati 2011.

promuovendo gli interessi di alcuni membri della società politica a discapito degli interessi di altri membri della medesima società. Tuttavia, l'assunzione di neutralità dello spazio pubblico è in effetti costantemente in conflitto con il processo storico che ha condotto a stabilire il significato dei concetti politici e morali rispecchiando il volere dei membri delle maggioranze. È fondamentale evidenziare che lo spazio pubblico è andato formandosi secondo un processo storico contingente e non neutrale. Per tale motivo, la neutralità dello spazio pubblico spesso evocata dai difensori dello status quo altro non è che un riparo sicuro per visioni del mondo partigiane che sono giunte, per ragioni storiche e contestuali, a costituire il background comune di una specifica società.

Nella mia interpretazione, i conflitti pubblici concernenti reinterpretazioni di concetti politici stabilitesi nel tempo coinvolgono tre attori principali: le istituzioni politiche di una specifica società, i cittadini di tale società che appartengono alla maggioranza storicamente affermatasi e infine i membri di minoranze svantaggiate che lottano per ottenere un pieno riconoscimento sia a livello legale, sia al livello più sfumato di equa visibilità nello spazio simbolico della società in questione. Le dinamiche conflittuali e negoziali che si instaurano fra questi tre attori derivano dal fatto che lo spazio pubblico è il luogo, sia reale sia simbolico, attraverso cui una comunità politica rispecchia la propria identità. Ne consegue che le questioni concernenti lo spazio pubblico non possano essere ridotte ai conflitti riguardo la distribuzione di beni, poiché molto spesso tali conflitti risultano essere ancillari rispetto a conflitti ben più profondi, riguardo la lotta per il riconoscimento politico egualitario³. La questione degli interessi individuali, veicolata dalla distribuzione di beni primari, è sì saliente, ma mai intrattabile, poiché ciò che è in discussione è la 'quantità' di beni distribuita. Al contrario, le battaglie politiche per il pieno riconoscimento all'interno dello spazio pubblico implicano un'affermazione pubblica di diversità che non è mai negoziabile, anche quando si possa poi giungere a un compromesso a livello di politiche (Galeotti 1999). La non negoziabilità della richiesta di riconoscimento simbolico da parte dei membri di minoranze è ciò che assume la valenza normativa più rilevante in queste lotte per l'estensione dei diritti. Garantire la piena appartenenza dei membri delle minoranze svantaggiate alla comunità politica passa necessariamente dalla lotta per ottenere l'erogazione di diritti di cui fino a ora non hanno potuto godere. L'estensione di determinati diritti ai membri di minoranze svantaggiate, o l'eliminazione di certi simbolismi non neutrali dallo spazio pubblico (quali ad esempio la rimozione del crocifisso dalle scuole e dagli uffici pubblici), ha una funzione riparativa, di contrasto a forme di ingiustizia strutturale che hanno prodotto circostanze sociali in cui la vita quotidiana dei membri di certi gruppi risulta estremamente più complessa e onerosa di quella degli individui che dalla nascita appartengono alla maggioranza che determina gli

³ Un esempio concreto di questa strategia si può ritrovare nel dibattito svoltosi in Italia precedentemente alla votazione in Senato del DDL Cirinnà sulle unioni civili. Alcuni oppositori di tale legge hanno affermato che l'equiparazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio avrebbe avuto un impatto economico eccessivo prodotto dalla garanzia del diritto della reversibilità della pensione anche per le coppie omosessuali. Questa argomentazione è fallace, poiché vittima di *double standard* (si veda la nota 4). Ritengo inoltre che argomenti 'pragmatici' di questo tipo vadano osteggiati, poiché, nel tentativo di opporsi alla legge su un piano di conflittualità per la distribuzione di risorse piuttosto che sul piano dell'eguaglianza politica dovuta, tali obiezioni tentano di svilire il dibattito, riducendolo a un semplice problema distributivo e non, soprattutto, di riconoscimento.

standard sociali della società politica. A causa di queste forme di ingiustizia sistemiche, molto spesso i membri della maggioranza non percepiscono quanto la vita dei membri dei gruppi minoritari sia soggetta a costosi oneri e rinunce per potersi svolgere all'interno di una società in cui gli standard sociali sono stati determinati storicamente da una sola categoria di cittadini. Nelle società europee, per esempio, gli standard sociali sono stati storicamente stabiliti da una specifica categoria di persone: maschi, bianchi, eterosessuali, cristiani. I membri della maggioranza di fatto di una società politica tendono a interpretare queste battaglie politiche per l'estensione dei diritti e/o per il pieno riconoscimento pubblico dei membri di alcune minoranze come inique richieste che, se ascoltate, produrrebbero destabilizzanti reinterpretazioni di concetti politici da tempo stabiliti e spesso vissuti come 'naturali' nel loro significato storicamente formatosi. L'incapacità di molti membri della maggioranza delle società multiculturali contemporanee di comprendere le ragioni di giustizia sottese a specifiche richieste inclusive da parte di membri di categorie svantaggiate o discriminate è dovuta a un deficit motivazionale. I membri effettivi della maggioranza, infatti, posseggono un bene strategico fondamentale: una posizione di vantaggio (quello che viene, appunto, definito *bene posizionale*), all'interno della società, per stabilire quali siano gli standard sociali che poi si rispecchieranno nel sistema giuridico e nelle decisioni politiche. Ne consegue che i membri della maggioranza storicamente affermatasi tendano a osteggiare richieste inclusive che mettano in discussione la legittimità dell'esclusività del loro diritto nel determinare gli standard d'accesso allo spazio pubblico. Data questa dinamica relazionale tra membri avvantaggiati della maggioranza, che non hanno incentivi per rinunciare al proprio bene posizionale, e le richieste dei membri delle minoranze per ottenere un pieno riconoscimento, si può osservare come le richieste promosse dai gruppi svantaggiati siano spesso rigettate in virtù di argomenti fallaci soggetti a *double standard*⁴.

Un'indagine normativa è perciò necessaria per disvelare come richieste politiche molto spesso concrete – come quella di poter indossare lo *hijab* islamico nella scuola pubblica o di ottenere la reversibilità della pensione per il proprio partner – veicolino richieste a più ampio raggio che coinvolgono la reinterpretazione di concetti politici storicamente determinati e la possibilità di rendere lo spazio pubblico delle società politiche più inclusivo ed equo. In tale contesto teorico, ritengo che il conflitto politico per la possibilità di estendere il diritto al matrimonio alle coppie omosessuali rappresenti un caso paradigmatico di questa dinamica oppositiva tra membri di una maggioranza storicamente stabilitasi e membri di minoranze escluse, sia simbolicamente sia concretamente, dalla fruizione dello spazio pubblico come cittadini di prima classe.

⁴ Applicare un *double standard* nel ragionamento significa argomentare in maniera fallace, poiché implica l'utilizzo di standard valutativi/morali/legali differenti per casi simili, oppure per soggetti differenti in un contesto simile. Il *double standard* può essere definito come un *bias* cognitivo che induce a valutare ingiustificatamente casi simili con metri di giudizio differenti ("due pesi e due misure"). Esempi classici di *double standard* sono il promuovere giudizi morali che considerano accettabili norme sociali se applicate a un certo gruppo di persone, quando invece le stesse norme sociali sono interpretate come inaccettabili dove applicate a un diverso gruppo sociale. Gli argomenti politici/morali assoggettati al *double standard* solitamente si riferiscono a forme discriminatorie fondate sull'appartenenza a determinati gruppi sociali, sulla confessione religiosa, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, eccetera.

2. JUDICIAL REVIEW NEL MERITO: L'EGUALE PROTEZIONE DI FRONTE ALLA LEGGE

Nell'analizzare il dibattito concernente l'estensione del diritto di matrimonio a coppie dello stesso sesso è importante distinguere fra tre piani fondamentali dell'analisi. Un piano è quello dell'analisi normativa che ho introdotto brevemente nella sezione precedente. Un secondo livello d'analisi riguarda gli aspetti più strettamente legali di tale dibattito. Questi due livelli sono tra loro connessi. Se da una parte il dibattito filosofico è necessario per chiarire concettualmente gli aspetti normativi di tale battaglia e le ragioni di giustizia che sono alla base di tali richieste di inclusione, l'ambito del diritto ha il compito di promuovere le modifiche all'impianto istituzionale, di modo che le richieste che giungono da parte di tale gruppo minoritario non rimangano inascoltate. Inoltre, poiché la capacità implementativa delle leggi è strettamente vincolata al dibattito pubblico che accompagna la modifica o la nascita di nuove leggi, se la revisione del diritto (attraverso decisioni parlamentari; sentenze delle corti costituzionali; referendum popolari) non si accompagna a una battaglia pubblica e sociale contro le discriminazioni, l'impatto politico delle stesse leggi non può dirsi del tutto riuscito. Questo ultimo aspetto ci consente di introdurre un terzo piano di analisi rilevante per investigare un caso politico come il conflitto per l'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali: a essere indagati sono gli aspetti più prettamente negoziali che coinvolgono sia i membri della maggioranza sia i membri della minoranza, in un dibattito pubblico concernente la validità o meno delle richieste reinterpretative di concetti politici e morali stabilitisi nel tempo. Anche questo terzo livello di analisi è strettamente connesso con i due precedenti. Infatti, si può riscontrare come, nelle battaglie per i diritti civili, molto spesso si instauri un processo di rafforzamento vicendevole tra il livello istituzionale e di revisione giuridica, da una parte, e i processi di negoziazione dei costumi e degli standard sociali attraverso il dibattito pubblico dall'altra.

L'evoluzione del diritto e della cornice istituzionale ha spesso una funzione promozionale per sostenere un mutamento concettuale al livello dell'opinione pubblica. D'altro canto, una maggiore attenzione agli aspetti anche simbolici delle rivendicazioni dei gruppi minoritari consente di favorire un dibattito incentrato sugli aspetti normativi e concernenti il pieno riconoscimento, liberando il campo da partigianerie e argomenti discriminanti *tout court*. Data questa dinamica rafforzativa, ne risulta che le lotte politiche contro ogni forma di discriminazione, in cui si inserisce la battaglia per il pieno riconoscimento politico e simbolico per le persone, debbano instaurare una dialettica che si sviluppi tramite procedure sia *top-down* (da parte delle istituzioni, atte a modificare le leggi e l'apparato istituzionale) sia *bottom-up* (attraverso un fruttuoso scambio di ragioni tra cittadini al livello del dibattito pubblico).

Come ho affermato in precedenza, un essenziale livello d'analisi per affrontare il caso dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie dello stesso sesso consiste nel considerare gli argomenti legali che possono essere forniti a difesa di tale estensione. Il caso paradigmatico – sia per portata teorica che per rilevanza temporale – ci è fornito dalla sentenza *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S., della Corte Suprema degli Stati Uniti del 26 giugno 2015⁵. Tale sentenza stabilisce il diritto di matrimonio esteso alle coppie dello stesso sesso

⁵ http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.

invocando sia il diritto del giusto processo ('Due Process') sia la clausola di uguale protezione di tutti i cittadini di fronte alla legge ('Equal Protection Clause'), entrambi garantiti dal quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti⁶.

La sentenza della Corte Suprema è l'esito di lunghi anni di discussioni a livello di opinione pubblica e di analisi normativa svoltesi nell'interregno fra teoria politica e *judicial review*. La letteratura in merito (Dupuis 2002; Eskridge 1996; Gerstmann 2004; Goldberg-Hiller 2002; Schaff 2004; Snyder 2006; Sunstein 1994) ha sottolineato come la Costituzione degli Stati Uniti sia stata articolata in modo da poter rispondere correttamente alla preoccupazione tocquevilliana della possibile tirannia della maggioranza⁷. L'argomento sviluppato dai teorici della *judicial review* ha mostrato come il compito dei membri della Corte Suprema consistesse nello stabilire se l'estensione del diritto di matrimonio a coppie dello stesso sesso potesse fondarsi su un'analisi specificamente legale, di interpretazione della Carta costituzionale, a prescindere dall'opinione della maggioranza di cittadini⁸. Il principio normativo sottinteso in tale ragionamento qualifica il rapporto tra i diritti liberali fondamentali e i diritti democratici⁹. Si assume infatti che, in certi casi specifici, la priorità della difesa dei diritti liberali possa avere la precedenza sugli esiti delle procedure democratiche¹⁰.

L'argomento più pregnante sviluppato all'interno del dibattito di *judicial review* a supporto dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali si focalizzava sull'assunzione che il diritto di matrimonio fosse riconosciuto come un diritto fonamen-

⁶ La Sezione I del quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti asserisce: «All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws» (<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf>). Riguardo al valore fondamentale della clausola di uguale protezione, Cass Sunstein (1994, 272-273) ha affermato che tale clausola fornisce un argomento normativo a sostegno di un principio anticasta: «The motivating idea behind an anticaste principle, broadly speaking Rawlsian in character, is that without very good reasons, social and legal structures ought not to turn differences that are irrelevant from the moral point of view into social disadvantages. They certainly should not be permitted to do so if the disadvantage is systemic. A difference is morally irrelevant if it has no relationship to individual entitlement or desert. Race and sex are certainly a morally irrelevant characteristic in this sense».

⁷ Per un'analisi teorica e normativa degli ideali fondativi della Costituzione degli Stati Uniti d'America, si vedano i *Federalist Papers* (Hamilton, Madison e Jay 1787-1788).

⁸ È rilevante notare che i sondaggi pubblici promossi negli Stati Uniti hanno mostrato che dal 2010 in avanti, stabilmente, poco più del 50 per cento della popolazione risultava essere a favore dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali. Un sondaggio svoltosi dopo la sentenza della Corte Suprema ha riscontrato un sostegno per tale decisione da parte del 53 per cento della popolazione. Per un'ampia analisi teorica dell'impatto dell'opinione pubblica nel processo politico che ha rallentato il riconoscimento di questo diritto per le coppie omosessuali, si vedano Lewis e Gossett (2008) nonché Lewis e Seong Soo Oh (2008).

⁹ Per un'ampia trattazione teorica della tensione tra diritti liberali e democratici, si veda lo scambio intercorso tra Corey Brettschneider (2011) e Thomas Christiano (2011) sulla rivista *Journal of Ethics & Social Philosophy*.

¹⁰ «Civil rights, legal equality, and human dignity cannot be legitimately revoked by the majority; they exist as inalienable human rights not subjected to community approval» (Snyder 2006, 7).

tale¹¹. Una volta riconosciuto come tale, infatti, il dibattito concernente tale diritto sarebbe potuto essere ricondotto al paradigma dell'equa protezione di fronte alla legge, come in effetti è poi accaduto. Identificare il diritto di matrimonio come un diritto fondamentale ha consentito di evitare che il dibattito strettamente legale si focalizzasse su una retorica di 'allocazione di diritti speciali', interpretando il dibattito secondo la prospettiva dell'eguaglianza politica piuttosto che della protezione delle differenze. Inoltre, tale definizione ha imposto alla Corte di analizzare tale richiesta secondo gli standard giuridici più onerosi¹².

L'analisi del dibattito di *judicial review* concernente l'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali ci è utile per mostrare che anche l'analisi più strettamente legale si basa sul riconoscimento del valore imprescindibile del principio di eguaglianza politica. Una volta che l'estensione del diritto di matrimonio sia interpretata all'interno del paradigma dell'eguaglianza politica, ne consegue un dovere della Corte Suprema di supportare l'estensione del diritto in questione, indipendentemente dalla popolarità o meno di tale estensione a livello dell'opinione pubblica. Questo argomento si basa sull'ideale liberale secondo cui certe istituzioni giuridiche – grazie alle procedure di *checks and balances* – svolgono un ruolo protettivo e per adempiere a tale ruolo possono, in casi ben specificati e limitati dalla Costituzione di riferimento, imporre delle revisioni alle scelte politiche democraticamente legittimate¹³. Stabilire in quali casi la difesa dei diritti liberali fondamentali possa legittimare decisioni anti-maggioritarie è specificamente un compito delle corti supreme¹⁴.

Le decisioni delle corti supreme o costituzionali giocano un ruolo fondamentale nel processo, sempre *work in progress*, atto a garantire eguaglianza politica e piena cittadinanza

¹¹ Gerstmann (2004, 141) introduce un insieme di criteri per determinare se un diritto è da considerarsi un diritto fondamentale: «to determine whether a right is fundamental, the Court should consider whether it squares with precedent; whether it is inherently connected to other rights; whether government exercises monopoly power over it; and whether it runs afoul of the political question doctrine».

¹² Di nuovo Gerstmann (2004, cap. 2, 14-47) è estremamente esauriente nel delineare i tre diversi standard di scrutinio per la Corte Suprema: «In attempting to protect legal equality, federal courts have focused much of their energy in dividing people into 'classes' that receive different levels of constitutional protection against governmental discrimination. 'Suspected classes' are protected by 'strict scrutiny', 'quasi-suspected classes' are protected by 'intermediate scrutiny', and others, such as gays and lesbian, are protected by the lowest level of scrutiny (i.e. 'rational basis scrutiny')». Inoltre, Kory Schaff (2004) presenta argomenti esauritivi in favore della classificazione dell'orientamento sessuale tra le categorie che dovrebbero rientrare tra le 'classificazioni sospette' e perciò richiedere uno scrutinio stretto da parte delle corti.

¹³ Brettschneider (2011, 3), a proposito del tentativo di bilanciare la protezione dei diritti liberali fondamentali con il rispetto degli esiti delle procedure democratiche, afferma: «Thus the appropriate way to understand justifiable judicial view is by appeal to a *balancing* model. Even though laws passed by democratic procedures retain normative force, the duty to uphold that law is overridden by another more fundamental duty to uphold and protect democratic values. On balance our duty to the values that constitute the core of democratic authority sometimes overrides our duty to laws passed by democratic procedures. But at times the duty to follow laws passed by democratic procedures trumps the duty to uphold the core values that ground democratic procedures».

¹⁴ Un esempio storico del ruolo protettivo dei diritti che può essere svolto dalle corti supreme ci è fornito dalla sentenza *Brown v. Board of Education*, 347 U.S. 483 (1954), in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha dichiarato incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche. Un esempio concernente l'Unione Europea ci è fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla recente sentenza – *Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González* (C-131/12 2014 – riguardo al diritto di privacy per i propri dati pubblicati su Internet, il cosiddetto 'diritto all'oblio'.

a ogni membro della società¹⁵. Non si può però non riconoscere che il ruolo reinterpretativo svolto dalle corti, benché essenziale, anche a livello simbolico, non è sufficiente per garantire l'implementazione effettiva di politiche inclusive. Quando non supportate da un adeguato dibattito politico che coinvolga le istituzioni politiche e i cittadini, le decisioni legali atte a garantire una maggiore equità risultano di efficacia drasticamente ridotta. A tal proposito, è rilevante notare che esistono molti esempi concreti di azioni di contrasto alle decisioni delle corti promosse dagli stessi organi politici¹⁶. Con tali azioni di contrasto, le istituzioni politiche o i membri di alcuni partiti politici assecondano (spesso per fini primariamente elettorali) l'insoddisfazione dei membri della maggioranza nei confronti di decisioni riparative – nei confronti di ingiustizie storicamente cristallizzate – promosse dai giudici¹⁷.

Posto che le decisioni delle corti sono spesso interpretate come imposizioni paternalistiche da parte di certi membri della maggioranza, ne consegue che per potenziarne l'efficacia implementativa è necessario che le istituzioni politiche promuovano un ampio dibattito pubblico sul caso in discussione, evitando che il conflitto si acuisca invece di attenuarsi. Alimentare il dibattito pubblico consente un confronto più esteso tra i membri di minoranze che richiedono un più ampio riconoscimento pubblico e membri della maggioranza che spesso osteggiano tali richieste, poiché non riescono a cogliere l'incipit normativo che le guida. Promuovere una discussione in cui le ragioni di giustizia siano esposte e sottolineate è perciò necessario, appunto, per evitare che le decisioni legali assunte dalle corti possano essere interpretate come imposizioni paternalistiche da una parte dei cittadini. In questo contesto, è possibile argomentare in favore di un dialogo multifocale in cui si tengano in considerazione sia le relazioni verticali tra cittadini e istituzioni politiche e giuridiche sia le relazioni orizzontali di cittadini con altri cittadini (Kymlicka 2007; Modood 2010).

¹⁵ Per un'ampia analisi del fondamentale ruolo svolto dal dibattito giuridico per il progresso sociale e politico, si vedano Dupuis (2002) e Goldberg-Hiller (2002).

¹⁶ Un esempio paradigmatico di un atto politico inteso come rappresaglia (*'backlash act'*) nei confronti di scelte politiche sofferte come illegittime (in quanto ingiustificate, dal loro punto di vista) da parte dei membri della maggioranza della società è il The Defence of Marriage Act (DOMA). Il DOMA fu una legge federale votata da entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti nel 1996. Tale atto federale introduceva una discrepanza forte tra il riconoscimento del matrimonio alle coppie omosessuali a livello statale (negli stati che cominciavano a emettere licenze di matrimonio estese anche alle coppie omosessuali) e a livello federale. Il DOMA, infatti, negava alle coppie omosessuali regolarmente sposate secondo la legge di uno stato membro il riconoscimento federale di essere in effetti 'sposati'; di conseguenza, negava loro il riconoscimento di ogni *benefit* federale collegato al matrimonio. Il 26 giugno 2013 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò il DOMA un atto incostituzionale.

¹⁷ Cass Sunstein (1995 e 1996) è ben consapevole dei problemi implementativi connessi alle decisioni delle Corti Supreme. Per questo motivo, egli argomenta in favore di un approccio che chiama 'minimalismo giudiziale' nell'interpretazione costituzionale. Secondo Sunstein, è più corretto focalizzarsi sui singoli casi oggetto di analisi da parte delle corti supreme e costituzionali che tendere a sentenze che abbiano un effetto su un ampio raggio di casistiche. Secondo il minimalismo giudiziale, le sentenze delle corti dovrebbero essere mosse da una modestia giudiziaria di fondo, lasciando ampio spazio al dibattito pubblico e politico per determinare le ragioni di giustizia a sostegno del dibattito giuridico.

3. RAGIONI DI GIUSTIZIA PER UN EGUALE RICONOSCIMENTO

Nella sezione precedente ho esposto le ragioni legali a favore dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali, focalizzandomi primariamente sul dibattito di *judicial review* svoltosi negli Stati Uniti nell'ultimo decennio. Ho affermato che l'analisi legale è imprescindibile per comprendere i confini normativi di una richiesta politica di reinterpretazione giuridica di un concetto come quello di matrimonio. Ritengo però che l'indagine concernente il diritto non sia sufficiente a fornire un panorama completo del dibattito. In questa sezione argomenterò per l'imprescindibilità di un'analisi teorica del conflitto politico in questione, poiché tale analisi permette di evidenziare le dinamiche oppostive che si instaurano quando una richiesta reinterpretativa di tale portata viene imposta nel dibattito pubblico da parte dei membri di una minoranza. In fondo, potrebbe essere affermato, la richiesta di estendere il diritto di matrimonio alle coppie omosessuali non intacca il diritto delle coppie eterosessuali di accedere a tale istituto. Per quale motivo, perciò, una richiesta di questo tipo, che non inficia minimamente il diritto delle coppie eterosessuali di sposarsi, è contrastata così duramente? Ciò che va compreso a fondo è che queste dinamiche conflittuali sorgono anche nei casi in cui l'estensione di un diritto a una categoria svantaggiata non produca esternalità negative dirette sui membri della maggioranza. Infatti, la reticenza di molti membri della maggioranza ad accettare politiche inclusive è spiegabile con il fatto che tali politiche mettono in discussione il loro potere posizionale di determinare gli standard sociali della società politica.

Secondo la mia interpretazione, è esattamente la richiesta di modificare il significato sociale del concetto di matrimonio che disturba alcuni membri della maggioranza. E poiché, come già accennato nella prima sezione, le rivendicazioni di riconoscimento all'interno dello spazio pubblico implicano un'affermazione pubblica di diversità che non è mai negoziabile, ne consegue che le ragioni di giustizia a supporto di tali rivendicazioni, che sono costitutive dello stesso paradigma democratico e liberale (Wedgwood 1999; Wellington 1995), debbano essere esplicitate nella maniera più esaustiva possibile. L'unico modo per poter comprendere appieno il conflitto che nasce dalla richiesta di estensione del diritto di matrimonio è sviluppare un'analisi normativa che chiami in causa uno dei principi fondativi delle democrazie liberali, vale a dire l'eguaglianza di rispetto dovuta a ogni membro della società, indipendentemente dalle sue caratteristiche ascrivibili (Dworkin e Maffettone 2008; Galeotti 2010; Larmore 2008; Rawls 1993).

Secondo l'ideale democratico e liberale, sia l'eguale visibilità nello spazio pubblico sia l'eguaglianza di rispetto dovuta a ogni membro della società politica sono affermate teoricamente come principi imprescindibili. Tuttavia, l'allocatione del 'bene visibilità' all'interno dello spazio pubblico è essa stessa oggetto di aspri scontri e negoziazioni, poiché, come abbiamo visto, i membri della maggioranza hanno pochi incentivi ad accettare di cedere il loro diritto a determinare gli standard di accesso allo spazio pubblico come cittadini di prima classe. Le rivendicazioni specifiche potranno essere differenti (combattere le differenze di reddito tra membri di sesso diverso; equo accesso all'istituto del matrimonio; possibilità di costruire un luogo di culto; denunciare la tendenza delle forze dell'ordine a discriminare i membri di una specifica razza; eccetera), tuttavia tutte le minoranze in questione null'altro chiedono che poter essere inclusi nello spazio pubblico della *polis* democratica come cittadini di prima classe, senza dover subire discriminazioni o pa-

tire costi extra di accesso. A tal proposito, intendo affermare che la stessa appartenenza simbolica nel club dei cittadini di prima classe all'interno dello spazio pubblico è sostanzialmente un bene che va distribuito equamente. Ciò che è distribuito è l'eguale riconoscimento piuttosto che un bene specifico; e il punto è che nessuna allocazione specifica di beni o diritti può risultare soddisfacente se non è accompagnata da un riconoscimento politico e simbolico degli agenti che combattono per essere pienamente inclusi nella *polis* democratica.

La richiesta di equa distribuzione dello spazio pubblico simbolico può essere ricompresa in maniera più adeguata a partire dalla definizione di *beni pubblici* fornita dalla teoria economica. La definizione classica di bene pubblico è di Paul A. Samuelson (1954, 387): «which all enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual's consumption of that good». Secondo la teoria economica sui beni pubblici, vi sono due caratteristiche principali che contraddistinguono tali beni:

- *non-rivalità nel consumo*: un bene è non-rivale nel consumo se il consumo del bene da parte di un individuo non riduce le possibilità di consumo (della stessa unità del bene) di un altro individuo;
- *non escludibilità nel consumo*: un bene risulta essere non escludibile quando si verifica l'impossibilità di estromettere terzi dal consumo di tale bene.

I beni pubblici si differenziano dai beni privati (sia escludibili che rivali), dai beni club (escludibili, ma non rivali) e dalle risorse collettive (non escludibili, ma rivali). Esempi classici di beni pubblici sono l'aria, certe infrastrutture quali l'illuminazione stradale o i fari, la televisione pubblica, la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, beni ambientali di varia natura, benefici derivanti da politiche economiche intraprese a livello nazionale. Senza entrare nel dettaglio della teoria, che apre svariate problematiche concernenti la questione del *free riding*, le esternalità negative, i costi di mantenimento, vorrei qui argomentare che lo spazio pubblico simbolico, a livello ideale, dovrebbe corrispondere alla definizione di *bene pubblico puro*¹⁸.

L'ideale di inclusività liberale, accompagnandosi ai principi normativi di tolleranza ed eguale rispetto, impone alle società democratiche di trasformare lo spazio pubblico, inteso come quel *locus* simbolico in cui una società politica rispecchia la propria identità, in un bene che sia non-rivale e non-escludibile per tutte le identità che legittimamente facciano parte della comunità politica. Ne consegue che quando si nega alle coppie omosessuali il diritto di accedere all'istituto del matrimonio – accesso, vale la pena ricordarlo, che non produce esternalità negative sui membri eterosessuali della società politica, a parte la richiesta legittima di ristrutturare certi standard sociali di 'normalità' – si sta in effetti affermando che l'eguale riconoscimento all'interno dello spazio pubblico è negato alle coppie omosessuali, violando così il principio di non-escludibilità. Violare la non-escludibilità di visibilità piena all'interno dello spazio pubblico implica un misconoscimento delle coppie omosessuali quali membri a pieno titolo della comunità politica. Questo esito non è che la riconferma di una storica invisibilità e discriminazione sofferta dai membri della comunità LGBT, nonché del tentativo, tendenzialmente costante, da parte della maggioranza di

¹⁸ Per una più ampia analisi della connessione teorica tra il concetto economico di bene pubblico e l'allocazione del bene spazio pubblico, si veda Liveriero 2010.

osteggiare ogni richiesta di rinegoziare il proprio peso politico nello stabilire quali siano le caratteristiche d'accesso al paradigma della 'normalità'. È proprio a causa di questa lunga storia di discriminazione e invisibilità che l'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali risulta essere l'unica soluzione politica adeguata per garantire a ogni membro della comunità politica, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, il pieno godimento dello status di cittadino di prima classe. Infatti, l'estensione del diritto di matrimonio avrebbe un profondo significato simbolico nell'affermare la pari dignità dei membri della comunità LGBT nel contesto dello spazio pubblico democratico¹⁹.

L'ideale democratico di una cittadinanza piena e integrata si riflette nella norma politica dell'eguale rispetto, che impone che le istituzioni politiche si occupino delle condizioni di possibilità per il pieno godimento dell'eguaglianza politica. Perché l'eguaglianza politica sia pienamente rispettata – e con essa l'ideale di dignità umana – ogni individuo deve poter essere incluso nello spazio pubblico come membro di prima classe²⁰. Si può perciò affermare che un requisito primario tra le condizioni di possibilità dell'eguaglianza politica sia la non-escludibilità dallo spazio pubblico di alcuna identità. Difatti, laddove i costi di accesso allo spazio pubblico siano eterogenei, per qualcuno a costo zero, per qualcun altro estremamente onerosi (ad esempio non vedendosi riconosciuti alcuni diritti; o dovendo rinunciare alla libera espressione di se stessi; oppure subendo giudizi secondo standard onerosi e non applicati ad altre categorie di individui), ecco che diminuisce drasticamente la possibilità di costituire un contesto politico dove la dignità umana venga rispettata pienamente. Combattere le discriminazioni, per giungere a un contesto politico e istituzionale inclusivo e che garantisca l'eguale riconoscimento di ogni cittadino, è una lotta complessa, estremamente lenta, che richiede uno sforzo continuo sia da parte delle istituzioni sia da parte dei cittadini.

4. ARGOMENTI FALLACI

Dopo aver introdotto differenti argomenti giuridici (primo livello di analisi) e normativi (secondo livello di analisi) in favore dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali, intendo ora analizzare nello specifico alcuni argomenti molto comuni utilizzati da chi si oppone a tale estensione²¹. Tenterò di mostrare come il dibattito dell'opi-

¹⁹ Vale la pena menzionare che una parte della comunità LGBT si è fortemente opposta al tentativo di identificare la lotta politica per il matrimonio egualitario come una priorità di tutto il movimento LGBT. Per una parte di tale comunità la richiesta di ottenere il diritto di matrimonio anche per le coppie omosessuali rappresenta in realtà uno svilimento dell'identità LGBT e della sua storia, poiché indicherebbe che le coppie omosessuali accettano di omologarsi a standard sociali storicamente imposti dai membri eterosessuali della società politica. Si tratta di un dibattito affascinante e che richiederebbe un'ampia trattazione. Non me ne occupo in questo lavoro, poiché ciò che mi interessa è mostrare le ragioni di giustizia che sottendono la richiesta di estensione del diritto di matrimonio.

²⁰ «The idea of human dignity is the conceptual hinge that connects the *morality* of equal respect for everyone with positive *law* and democratic lawmaking in such a way that their interplay could give rise to a political order founded upon human rights» (Habermas 2010, 469). Si vedano inoltre Donnelly (2003) e Valentini (2012).

²¹ Per un'analisi estensiva di questi argomenti, suggerisco la lettura di Eskridge (1996), Gerstmann (2004) e Galeotti (2008).

nione pubblica (terzo livello d'analisi) concernente questo caso possa essere reindirizzato in maniera rilevante, una volta che le ragioni di giustizia che sottendono la richiesta di estensione del diritto siano chiarificate.

① Il primo argomento contro l'estensione del diritto di matrimonio alle coppie omosessuali si basa sull'assunzione che *il concetto di matrimonio possiede una definizione data e non negoziabile*. Secondo questo argomento, la richiesta di reinterpretazione concettuale è logicamente inappropriata poiché, per definizione, il matrimonio è il riconoscimento legale e simbolico dell'unione a lungo termine tra un uomo e una donna. La fallacia insita in questo argomento consiste nel derivare da un fatto descrittivo – il processo storico con il quale il fatto sociale del matrimonio è stato definito in un certo modo – una conclusione normativa concernente quali richieste siano legittime o meno a livello legale. Naturalmente, questo argomento ha un forte *appeal* per i membri della maggioranza, poiché riafferma una presupposta superiorità interpretativa della maggioranza nello stabilire quale sia la corretta definizione degli standard sociali e dei concetti politici. Di nuovo, come più volte sottolineato, il fatto che i membri di una maggioranza storicamente formatasi posseggano il monopolio della determinazione degli standard sociali è in sé iniquo e ingiustificabile dal punto di vista normativo. L'equiparazione dello spazio pubblico simbolico a un bene pubblico ci ha infatti mostrato che l'ideale liberale imporrebbe una rivisitazione degli standard sociali tale da far sì che lo spazio pubblico divenga effettivamente un bene non-rivale e non-escludibile.

② Un secondo argomento, in parte simile a quello precedente, fa riferimento alle *radici religiose del concetto di matrimonio*, affermando di conseguenza che il matrimonio per coppie omosessuali non dovrebbe neppure essere un'opzione discussa pubblicamente, essendo intrinsecamente incompatibile col significato attribuito al concetto di matrimonio dalla moralità dominante. Un argomento di questo genere può essere contrastato sulla base del fatto che, nel contesto delle democrazie liberali, le decisioni politiche, per essere legittime, non possono essere giustificate facendo riferimento a dottrine morali particolari (anche laddove la maggioranza fattuale della popolazione sostenga una dottrina morale specifica), poiché tale giustificazione violerebbe il vincolo della giustificazione pubblica (Rawls 1993).

③ Un'ulteriore obiezione introduce l'argomento secondo cui l'estensione del diritto implicherebbe un *non-neutrale atto di approvazione simbolica*, da parte delle istituzioni politiche, di un particolare orientamento sessuale. A questo punto della trattazione dovrebbe essere chiaro che un argomento di questo tipo è soggetto a un *double standard*, poiché non riconosce che il diritto di matrimonio per le coppie eterosessuali non è mai stato inteso come un atto di approvazione da parte delle istituzioni politiche, in quanto tale opzione è sempre stata intesa come l'opzione 'standard'. La suddetta non-neutralità dell'estensione del diritto di matrimonio alle coppie dello stesso sesso è un atto dovuto e riparativo, che renderebbe lo spazio pubblico più neutrale. Le coppie omosessuali non rivendicano alcun trattamento speciale da parte delle istituzioni politiche e giuridiche. Piuttosto, richiedono che sia loro garantita l'eguale opportunità di accesso a un istituto politico regolamentato dallo stato e riconosciuto come un diritto fondamentale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Schaff 2004). Nel rivendicare l'estensione di questo diritto, si sottolinea

il fatto che la tolleranza di una pratica molto spesso non sia sufficiente per eliminare la discriminazione di minoranze svantaggiate. L'ideale di eguaglianza politica impone uno standard di rispetto più elevato della semplice tolleranza delle identità minoritarie, richiedendo piuttosto un pieno riconoscimento di tali identità. Posto che i membri di default della maggioranza hanno goduto dall'inizio dei diritti civili nella loro interezza, è tempo che anche i membri delle minoranze storicamente svantaggiate ottengano il pieno godimento di tali diritti (Galeotti 2008).

④ Un altro argomento contro la legittimità del matrimonio tra persone dello stesso sesso si basa sulla nozione secondo cui *il diritto al matrimonio sarebbe strumentale alla procreazione*. Secondo i sostenitori di tale argomento, la procreazione costituirebbe una caratteristica essenziale dell'istituto del matrimonio e per tale motivo l'estensione alle coppie omosessuali andrebbe negata. Di nuovo, siamo in presenza di un argomento basato su un fallace *double standard*. Se la procreazione fosse una caratteristica essenziale dell'istituto del matrimonio, ne conseguirebbe che anche alle coppie eterosessuali dovrebbe essere richiesta una prova della loro volontà e/o abilità alla procreazione prima di concedere loro l'accesso a tale istituto. Tanto quanto una possibilità del genere appare assurda, oltre che politicamente illegittima, non si comprende perché invece questo argomento debba avere presa normativa quando applicato a coppie dello stesso sesso. La procreazione non può essere descritta come una condizione *sine qua non* per legittimare il diritto legale al matrimonio solo quando in gioco c'è la possibilità di estendere tale diritto alle coppie omosessuali²².

⑤ Infine, è importante menzionare *un argomento più pragmatico*, focalizzato sugli aspetti negoziali del dibattito concernente l'estensione del diritto di matrimonio. Secondo questo argomento, imporre all'opinione pubblica reticente (almeno in parte) una richiesta come quella di rivedere l'istituto del matrimonio è strategicamente errato. I promotori dell'eguaglianza politica per le coppie omosessuali dovrebbero piuttosto cercare di ottenere gli stessi diritti che si otterrebbero con l'accesso all'istituto del matrimonio, ma attraverso forme ibride come l'istituto delle unioni civili, ad esempio. Questo argomento è cruciale per analizzare il caso italiano nello specifico. Lo affronterò perciò in maniera più ampia nella prossima sezione.

5. IL CASO ITALIANO

L'Italia è reduce da un ampio dibattito, svoltosi con toni molto accesi, riguardo al disegno di legge per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. Tale disegno di legge è stato in prima battuta presentato per inizia-

²² Discutendo del rapporto tra procreazione e diritto di matrimonio non si può non riflettere sulla complessa questione della possibilità di estendere alle coppie omosessuali il diritto all'adozione. Il dibattito è ulteriormente suddiviso tra la possibilità di garantire soltanto il diritto all'adozione del figlio del proprio partner (*step-child adoption*) e l'opzione, più estensiva, di garantire il diritto all'adozione *tout court*. Il tema non soltanto è rilevante poiché estremamente attuale, ma perché comporta anche risvolti normativi e giuridici di primaria importanza. Per una più esaustiva trattazione consiglio la lettura di Galeotti (2008).

tiva parlamentare dalla senatrice Monica Cirinnà²³ e, con le modifiche introdotte durante l'iter parlamentare (S.2081)²⁴, è stato approvato dal Senato il 25 febbraio 2016.

Questo disegno di legge regola l'istituto delle unioni civili e riconosce valore giuridico alle coppie di fatto. Benché l'istituzione del registro delle unioni civili finalmente garantisca un riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali che vogliano ricorrervi, rimane da valutare quanto la distinzione tra unione civile e matrimonio civile comporti una *diminutio* pregiudiziale – e dal forte impatto simbolico – nei confronti dello status normativo delle unioni civili. Se da un lato non si può negare che il contesto politico italiano attuale – la frammentazione delle forze politiche in Senato, nonché il conflitto interno tra le diverse correnti del Partito Democratico – non consentisse di sperare nella possibilità di un voto parlamentare in favore del matrimonio egualitario, è però importante sottolineare che dal punto di vista normativo il DDL votato in Senato rimane estremamente insoddisfacente. Vero è che in politica è necessario trovare un bilanciamento tra valutazioni pragmatiche e gli ideali di giustizia che sottendono certe rivendicazioni politiche. Tuttavia, va ricordato che quando si discute per l'estensione di un diritto, le ragioni di giustizia dovrebbero avere la meglio sugli aspetti più strettamente negoziali.

Nel momento in cui alle coppie omosessuali, attraverso l'istituzione delle unioni civili, vengano riconosciuti i medesimi diritti e doveri delle coppie eterosessuali sposate, rimane da domandarsi per quale motivo sia necessario introdurre una distinzione concettuale, legale e specialmente simbolica, tra matrimonio per le coppie eterosessuali e unioni civili per le coppie omosessuali. In questo caso, si sviluppa proprio la situazione in cui alla garanzia di diritti specifici (quali la possibilità di ottenere la reversibilità della pensione; i diritti e i doveri relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria; l'accesso alle agevolazioni e agli oneri fiscali che derivano dall'appartenere a un determinato nucleo familiare; i diritti di successione, eccetera)²⁵ non corrisponde un pieno riconoscimento per le coppie omosessuali. Il mantenere una distinzione giuridica e simbolica tra matrimonio e unioni civili non fa che acuire l'iniustizia del trattamento subito dalle coppie omosessuali all'interno dello spazio pubblico²⁶.

²³ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm>.

²⁴ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46051.pdf>.

²⁵ Non approfondirò qui l'aspro dibattito, sia a livello parlamentare che nella dimensione dell'opinione pubblica, concernente lo stralcio della cosiddetta *step-child adoption*. Per aumentare la probabilità che il DDL superasse la votazione parlamentare, i suoi proponenti hanno deciso di stralciare l'articolo 5 che garantiva la possibilità di adottare il figlio naturale del partner da parte dell'altro membro di una coppia omosessuale. Vale però la pena sottolineare che diverse sentenze del Tribunale dei minorenni di Roma, facendo riferimento all'articolo 44 lettera d) della legge 184 che disciplina le adozioni speciali, hanno disposto l'adozione del figlio biologico di un partner da parte dell'altro partner all'interno di una coppia convivente omosessuale. Coerentemente con quanto affermato nella sezione 2 di questo articolo, si può osservare come, anche in questo caso, la giurisprudenza svolga un ruolo progressista e anticipatore rispetto alle leggi promulgate da parlamenti e governi.

²⁶ «None of the options currently available to same-sex couples – 'commitment ceremonies' with sympathetic clergymen, private contracts, or 'registered domestic partnership' – has a social meaning of this kind; none of these options is as familiar and widely understood as marriage. As a result, these options will be less effective than marriage for couples who want to affirm their commitment in a way that community will readily understand. [...] In effect, they need to be able to *say that they are married*. Suppose that same-sex

Una volta chiarito che il pieno riconoscimento dei membri delle minoranze nella società politica passa non solo da un adeguamento dell'apparato giuridico e istituzionale, ma anche da un'attenta revisione dello spazio pubblico simbolico in cui una società riflette la propria immagine, ne risulta che l'opzione di garantire alle coppie dello stesso sesso la possibilità di accedere all'istituto delle unioni civili non fa che riaffermare il discrimine tra cittadini di prima classe, eterosessuali a cui è concesso il diritto al matrimonio, e cittadini di seconda classe che hanno accesso alle unioni civili. Anche nel caso in cui l'istituto delle unioni civili garantisse i medesimi diritti del matrimonio, tale regime potrebbe essere definito come nulla più che un *second best*, poiché le coppie omosessuali resterebbero simbolicamente discriminate in quanto tale sistema continuerebbe, crudamente, ad attestare la 'non adeguatezza' delle coppie dello stesso sesso ad accedere all'istituto del matrimonio, il cui valore tradizionale e il cui significato immutabile verrebbero riaffermati anziché reinterpretati nell'ottica di garantire una società più inclusiva e non discriminante²⁷.

Credo sia sensato affermare che la creazione dell'istituto delle unioni civili è una buona notizia per i membri della comunità LGBT italiana che intendono veder riconosciuti i propri diritti giuridici in quanto appartenenti a un nucleo familiare stabile. Tuttavia, il ruolo politico della filosofia, e dei teorici politici in particolare, è di sottolineare quali circostanze del contesto politico non-ideale possano essere riviste o reinterpretate per rendere le nostre democrazie un luogo più giusto ed equo. Per tale motivo, una volta che si sia mostrato che l'estensione del diritto di matrimonio alle coppie dello stesso sesso garantirebbe non soltanto il riconoscimento di certi diritti concreti (cosa che avviene anche con l'istituto delle unioni civili), ma anche un riconoscimento simbolico dei membri della comunità LGBT quali cittadini di prima classe dello spazio pubblico della società politica di riferimento, non si può che riaffermare con forza il fatto che il solo modo per garantire l'eguaglianza politica alle coppie omosessuali consiste nell'estendere loro il diritto di matrimonio.

Ogni forma di riconoscimento politico che pretenda di garantire l'eguaglianza di fronte alla legge attraverso l'istituzione delle unioni civili non fa che riaffermare quanto gli aspetti simbolici degli atti politici siano spesso sottovalutati e non adeguatamente compresi da parte dei membri dei governi e dall'opinione pubblica. Per tale motivo, in questo articolo ho tentato di sottolineare il ruolo imprescindibile svolto dal riconoscimento simbolico per garantire l'eguaglianza politica. Ritengo infatti che l'analisi normativa qui svolta dimostri che l'ideale liberale e democratico impone di costituire uno spazio pubblico in cui nessuna identità possa essere esclusa per ragioni settarie o per compiacere i membri della maggioranza storicamente affermatasi. Ne consegue che garantire un'equa gestione degli spazi

unions had a different name – as it might be, 'quarriage'. There will presumably be many fewer same-sex quarriages than opposite-sex marriages; so the term 'quarriage' would be much less familiar and widely understood than the term 'marriage', and for this reason 'quarriage' would be less effective at fulfilling this serious desire than marriage» (Wedgwood 1999, 241).

²⁷ Alcuni teorici hanno affermato che è più adeguato riconoscere alle coppie omosessuali l'accesso a un istituto quale quello delle unioni civili piuttosto che modificare l'istituto matrimoniale alla luce dell'argomento del piano inclinato. Secondo questo argomento, la legalizzazione del matrimonio omosessuale costituirebbe un primo passo in un processo più ampio che potrebbe condurre al riconoscimento legale della poligamia, e addirittura alla possibilità di consentire legami incestuosi. Non ho modo di occuparmi di tale obiezione in questo lavoro. A chi fosse interessato, suggerisco la lettura di Eskridge (1996) e March (2010).

pubblici – simbolici e non – è un compito essenziale per le istituzioni liberali, poiché tramite questo procedimento i governi possono davvero legittimare l'ideale di inclusione ed eguaglianza liberale, oltre che aumentare la stabilità della *polis* e il mutuo rispetto tra i cittadini.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Brettschneider C. (2011), «*Judicial Review* and Democratic Authority: Absolute v. Balancing Conceptions», *Journal of Ethics & Social Philosophy*, pp. 1-9
- Casati R. (2011), *Prima lezione di filosofia*, Bari, Laterza
- Christiano T. (2011), «Reply to Critics of *The Constitution of Equality*», *Journal of Ethics & Social Philosophy*, pp. 1-14
- Costituzione degli Stati Uniti d'America: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf>
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), Nazioni Unite: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
- Disegno di legge *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, Atto Senato n. 2081 (XVII legislatura): <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm>; <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46051.pdf>
- Donnelly J. (2003), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, seconda edizione, Ithaca, Cornell University Press
- Dupuis M. (2002), *Same-Sex Marriage, Legal Mobilization, & the Politics of Rights*, New York, Peter Lang Publishing
- Dworkin R. e Maffettone S. (2008), *I fondamenti del liberalismo*, Bari, Laterza
- Eskridge W.M. (1996), *The Case for Same-Sex Marriage. From Sexual Liberty to Civilized Commitment*, New York, Free Press
- Galeotti A.E. (1999), *Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario*, Napoli, Liguori
- (2008), «Toleration as Recognition: The Case for Same Sex-Marriage», in I. Creppell, R. Hardin e S. Macedo (a cura di), *Toleration on Trial*, Plymouth, Lexington Books, pp. 111-134
- (2010), *La politica del rispetto*, Bari, Laterza
- Gerstmann E. (2004), *Same-Sex Marriage and the Constitution*, New York, Cambridge University Press
- Goldberg-Hiller J. (2002), *The Limits to Union. Same-Sex Marriage and the Politics of Civil Rights*, Ann Arbor, University of Michigan Press
- Habermas J. (2010), «The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights», *Metaphilosophy*, 41, n. 4, pp. 464-480
- Hamilton A., Madison J. e Jay J. (1787-1788), *Federalist Papers*
- Kymlicka W. (2007), *Multicultural Odysseys*, Oxford, Oxford University Press
- Larmore C. (2008), *The Autonomy of Morality*, New York, Cambridge University Press
- Lewis G.B. e Gossett C.W. (2008), «Changing Public Opinion on Same-Sex Marriage: The Case of California», *Politics and Policy*, 36, n. 1, pp. 4-30

- Lewis G.B. e Seong Soo Oh (2008), «Public Opinion and State Action on Same-Sex Marriage», *State & Local Government Review*, 40, n. 1, pp. 42-53
- Liveriero F. (2010), «Diverse Distribution of Public Space – A Public Good for Whom?», *Notizie di Politeia*, XXVI, n. 99, pp. 7-22
- March A.F. (2010), «What Lies Beyond Same-Sex Marriage? Marriage, Reproductive Freedom and Future Persons in Liberal Public Justification», *Journal of Applied Philosophy*, 27, n. 1, pp. 39-58
- Modood T. (2010), «Moderate Secularism, Religion as Identity and Respect for Religion», *The Political Quarterly*, 81, n. 1, pp. 4-14
- Rawls J. (1993), *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press
- Samuelson P.A. (1954), «The Pure Theory of Public Expenditure», *Review of Economics and Statistics*, 36, n. 4, pp. 387-389
- Schaff K. (2004), «Equal Protection and Same-Sex Marriage», *Journal of Social Philosophy*, 35, n. 1, pp. 133-147
- Snyder R.C. (2006), *Gay Marriage and Democracy. Equality for All*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers
- Sunstein C. (1994), «Same-Sex Relations and the Law», *Metaphilosophy*, 25, n. 4, pp. 262-284
- (1995), «Incompletely Theorized Agreements», *Harvard Law Review*, 108, n. 7, pp. 1733-1772
- (1996), *Legal Reasoning and Political Conflict*, New York, Oxford University Press
- U.S. Supreme Court, Sentenza *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S.: http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
- Valentini L. (2012), «In What Sense Are Human Rights Political? A Preliminary Exploration», *Political Studies*, 60, n. 1, pp. 180-194
- Wedgwood R. (1999), «The Fundamental Argument for Same-Sex Marriage», *The Journal of Political Philosophy*, 7, n. 3, pp. 225-242
- Wellington A.A. (1995), «Why Liberalism Should Support Same Sex-Marriage», *Journal of Social Philosophy*, 26, n. 3, pp. 5-32